

XLIV.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — Il presidente commemora il senatore Antonio De Dominicis — Si associano il senatore Serafini ed il ministro del Tesoro, a nome del Governo — Si continua la discussione del disegno di legge: « Infortuni sul lavoro » — Senza discussione si approvano gli articoli 23 a 25 — L'articolo 26 è approvato con un emendamento proposto dai senatori Rossi Alessandro e De Angeli e con una aggiunta proposta dal relatore, senatore Vacchelli — Si approva l'articolo 27 dopo osservazioni del senatore Rossi Alessandro, del relatore, senatore Vacchelli e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvati l'articolo 28 dopo parole del relatore, del ministro Guicciardini, e dei senatori Saredo e Rossi Alessandro — Il relatore, senatore Vacchelli, riferisce sulle petizioni 4, 7, 19, 20, 22, 25 e 28 e propone che siano dichiarate esaurite — Il Senato approva — In sede di coordinamento il relatore riferisce sugli articoli 9 e 17 — Dopo osservazioni del senatore Negrotto cui rispondono il relatore ed il presidente, si approva il proposto coordinamento — Senza discussione si approva il progetto di legge: « Modificazione alla legge 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio e aggiunte alla legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cassa dei depositi e prestiti » (n. 72) — Si procede alla votazione a scrutinio segreto, dei due progetti di legge nn. 16 e 72 — Il presidente proclama il risultato della votazione — I due progetti risultano approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri del Tesoro, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e degli affari esteri.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura del sunto delle petizioni.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge:

N. 27. Il prefetto di Parma trasmette una istanza della Commissione d'inchiesta sulle Società cooperative di produzione e lavoro di

quella provincia, perchè sia modificato il disegno di legge relativo alla concessione di appalti di lavori pubblici alle Società cooperative.

N. 28. Il presidente del patronato per gl'infortuni sul lavoro in Milano, a nome di quella e di altre undici Associazioni, fa istanza perchè siano emendati alcuni articoli del disegno di legge sugli Infortuni nel lavoro.

Commemorazione del senatore De Dominicis.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Oggi il Senato ha da registrare un nuovo lutto.

Antonio De Dominicis era nato ad Ascoli-Pi-

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1897

ceno il 2 gennaio 1826. Ben presto venne a stabilirsi in Roma, si laureò in giurisprudenza, si diede all'esercizio forense, e ne acquistò fama, che andò sempre crescendo, di valoroso e integro giureconsulto.

Senonchè, liberata gran parte d'Italia sotto lo scettro costituzionale del gran re Vittorio Emanuele, non era più tollerabile che la decretata capitale del nuovo regno, continuasse a vivere nell'obbrobriosa servitù della Curia pontificia. Il De Dominicis, ascritto al gran partito che era stato fondato da Camillo di Cavour, fu tra quelli che più attivamente si adoperarono all'intento che cessasse tale vergogna. Dopo il 1867, perseguitato dalla polizia papale, dovè cercare scampo nell'esilio; ma, a breve distanza, poco mancò che non cadesse vittima di sicarii (siccome un noto processo di Terni ha svelato) per opera di un'associazione di malfattori, diretta a commettere assassinii politici, colla maschera del fine di affrettare la liberazione di Roma.

Restituita Roma all'Italia, il De Dominicis subito rincasò e i suoi concittadini ne apprezzarono il senno e il patriottismo conferendogli il mandato legislativo.

Rappresentò il collegio di Ascoli-Piceno durante le legislature XI, XII, XIII e XVI; prese parte come relatore e come oratore alla discussione di importanti disegni di legge sul codice di procedura penale, su costruzioni ferroviarie, sui consorzi minerari, sulle scuole industriali, ecc.

Si mantenne fedele al partito moderato anche dopo il 1876, poichè fu uno dei più solerti cooperatori dell'istituzione delle associazioni costituzionali promosse dal Sella, dal Minghetti, dal Rudini e da altri illustri uomini politici. Ebbe sempre a cuore gli interessi, intesi in senso alto, della regione dove era nato; basti ricordare i premi da lui fondati, da conferirsi dalla regia deputazione di storia patria delle Marche a giovani marchigiani iscritti all'università di Roma.

Antonio De Dominicis fu nominato senatore del regno con regio decreto 10 ottobre 1892, e prestò giuramento il 30 novembre successivo.

Morì ieri in questa città, dopo lunga malattia, lasciando un nome onorato così pei servigi resi alla patria con costante fede politica, come

per l'esercizio, senza macchia, della sua professione, del quale valga come prova ch'egli da più di quarant'anni era avvocato di una grande casa patrizia con illimitata fiducia. (*Bene*).

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Come conregionario del senatore De Dominicis credo di rendermi interprete dei sentimenti delle popolazioni marchigiane ringraziando l'illustre presidente delle espressioni lusinghiere pronunciate al suo indirizzo.

Al certo nel foro romano il De Dominicis era considerato uno dei più *acuti* giureconsulti e lo era pure, nel *Diritto canonico e feudale*. Egli nato non ricco di censo giunse col suo ingegno, colla sua tenacità a crearsi in Roma una distinta posizione.

Come deputato e come senatore fu *sobrio* nei discorsi, ma nelle *discussioni* poneva sempre una nota *giusta e persuasiva*.

La sua *città nativa* deve essergli grata per averne costantemente difesi gl'interessi, e così le *Marche* a vantaggio delle quali si prestò a rivendicare i diritti che hanno sull'*Istituto Piceno* contrastati dalla vecchia *Confraternita* composta di clericali della più nera tinta. Egli fu anche il terzo ed ultimo regio Comamissario di quel benefico Istituto apportandovi utili riforme e compilando una brillante e vivace difesa destinata per il Consiglio di Stato contro le pretese dei vecchi confratri.

Pace sia a lui.

Prego poi il Senato a voler esprimere le condoglianze del Senato alla famiglia, e al sindaco di Ascoli Piceno. (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Governo si associa alle parole eloquenti e di alto compianto fatte manifeste dal nostro illustre presidente verso l'intemerato patriota, l'eminente giurista e l'illibato amministratore. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il signor senatore Serafini propone che a nome del Senato si invii un telegramma di condoglianza alla famiglia del compianto senatore De Dominicis ed uno alla città di Ascoli-Piceno.

Chi approva la proposta è pregato di sor-
gere.

(Approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Infortuni sul lavoro » (N. 16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discus-
sione del disegno di legge: « Infortuni sul la-
voro » (N. 16).

Come il Senato rammenta nella seduta di
ieri vennero approvati gli articoli fino al 22.

Rileggo l'articolo 23.

Art. 23.

Gli Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse
speciali debbono pagare le indennità anche
nei casi previsti dal precedente articolo, salvo
il diritto di regresso che loro competerà delle
somme pagate a titolo d'indennità e delle spese
accessorie contro le persone civilmente respon-
sabili, quando l'infortunio sia avvenuto per
le cause previste dall'articolo precedente.

La sentenza, che accerterà la responsabilità
civile a norma del precedente articolo, basterà
per il caso predetto a costituire l'Istituto as-
sicuratore in credito verso la persona civil-
mente responsabile.

Competerà la stessa azione di regresso contro
l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto
per dolo del danneggiato. La prova del dolo
deve risultare da sentenza penale. Questa prova
potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Co-
dice di procedura civile, quando per morte del-
l'imputato o per amnistia non possa proseguirsi
il giudizio penale, e il relativo giudizio civile
non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno
dalla dichiarazione che l'azione è rimasta per
le dette cause estinta.

L'azione di regresso si prescrive nel termine
di un anno dal giorno nel quale la sentenza è
passata in cosa giudicata.

(Approvato).

Art. 24.

Salvo i casi previsti dall'art. 22, i capi o
esercenti d'impresе, industrie o costruzioni di
cui agli articoli 1 e 3 dopo stipulata l'assi-
curazione o dopo avere provveduto ai termini

degli articoli 17 e 18, restano esonerati dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul la-
voro.

(Approvato).

Art. 25.

I capi o esercenti d'impresе, industrie o co-
struzioni, anche se non indicate nell'articolo 1,
devono nel termine di due giorni dare notizia di
ogni infortunio sul lavoro all'autorità locale di
pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda
da L. 50 a 100.

(Approvato).

Art. 26.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla
presente legge saranno versate nella Cassa dei
depositi e prestiti. Queste somme e le altre
versate a mente dell'art. 9, n. 5, e l'ammon-
tare corrispondente all'indennità nel caso pre-
visto dell'art. 21 saranno dal Ministero di agri-
cultura, industria e commercio, adibite: 1° per
sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal
regolamento, le Società che assumono l'obbligo
di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi
cinque giorni di malattia; 2° per sovvenire gli
operai che non avessero potuto conseguire l'in-
dennità per insolvenza delle persone incorse
nelle sanzioni dell'art. 21.

PRESIDENTE. Per quest'art. 26 c'è la proposta
di un emendamento presentato dai signori se-
natori Alessandro Rossi e De Angeli così con-
cepito:

Art. 26.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla
presente legge saranno versate nella Cassa dei
depositi e prestiti. Queste somme e le altre
versate a mente dell'art. 9, n. 5, e l'ammon-
tare corrispondente all'indennità nel caso pre-
visto dall'articolo 21 saranno dal Ministero
d'agricoltura, industria e commercio adibite:

1° Per sovvenire gli operai che non aves-
sero potuto conseguire l'indennità per insol-
venza delle persone incorse nelle sanzioni del-
l'articolo 21;

2° Per sussidiare nei modi e nella misura
stabiliti dal regolamento, le Società che assu-

mono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;

3° Per creare premi a favore degli inventori di nuovi congegni protettori;

4° Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Senatore DE ANGELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE ANGELI. L'art. 26 del testo ministeriale stabiliva che le somme riscosse per contravvenzioni dovessero essere versate alla Cassa depositi e prestiti e servissero: 1° per sussidiare nei modi migliori stabiliti dal regolamento le Società che si occupano di soccorrere gli operai feriti sul lavoro; 2° per creare premi *annui* a favore degli inventori di nuovi congegni protettori; 3° per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone accorse nella sanzione dell'art. 21.

L'Ufficio centrale ha soppresso il secondo impiego, quello dei premi per gli inventori di congegni protettori, ed ha mantenuto soltanto gli altri due.

Io ho già detto quanta importanza abbia la prevenzione degli infortuni, che è la vera base di questa legge. Un concorso con premi aperto l'anno scorso per iniziativa privata a Milano per trovare un apparecchio di sicurezza per i telai meccanici ha dato risultati veramente splendidi.

Ora io avrei presentato un emendamento nel senso di far rivivere la seconda proposta del Ministero; soltanto che invece di stabilire premi annui intenderei lasciare libertà al Ministero di stabilire e concedere questi premi per gli inventori di apparecchi per la prevenzione quando se ne presenti l'opportunità. Inoltre ho proposto un altro emendamento.

Il Senato sa quanta importanza abbia la così detta cura per la guarigione funzionale dei feriti per infortunio sul lavoro, colla meccanoterapia, colla ginnastica svedese ed altri sistemi speciali. È tutto un nuovo sistema speciale che mira ad abbreviare la durata dell'incapacità e ad attenuarne le conseguenze.

In Germania si sono fondati degli ospedali speciali destinati appunto alla cura di questi feriti negli infortuni, e si sono avuti risultati

veramente consolanti. A Milano, dove è sorta per iniziativa privata l'associazione per prevenire gli infortuni, l'anno scorso è sorta pure un'associazione che ha lo scopo ben determinato di curare i feriti sul lavoro, ed a questa nuova associazione hanno contribuito volontariamente industriali, operai, medici e filantropi.

Un insigne filantropo poi ha lasciato in eredità un capitale molto forte all'Ospedale Maggiore, destinandolo pure alla cura dei feriti sul lavoro.

Ora è a desiderarsi che istituzioni come quella sorta a Milano abbiano a svilupparsi e sarebbe bene lasciare modo al Ministero di sussidiarle.

Propongo quindi che ai tre scopi già detti sia aggiunto anche questo quarto: « per sussidiare le associazioni o gli istituti che provvedono alla cura dei feriti sul lavoro ».

Spero che l'Ufficio centrale, l'onor. ministro ed il Senato vorranno fare buon viso a queste mie proposte.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale mi ha incaricato di dichiarare che aderisce all'emendamento presentato dal senatore De Angeli e dal senator Rossi, ma però desidererebbe che attesa la speciale importanza dei due scopi che erano già stati proposti dall'Ufficio centrale, si aggiungano al 1° comma queste parole. Dove è detto che le somme raccolte saranno dal Ministero di agricoltura industria e commercio addebitate, si aggiunga: ai seguenti scopi, e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati.

Seguono poi gli scopi come sono proposti dai senatori De Angeli e Rossi.

Senatore DE ANGELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE ANGELI. Io ringrazio la Commissione, anche a nome dell'onorevole senatore Rossi, chesi è a me associato nelle due proposte presentate e consente al pari di me nell'aggiunta che venne proposta dall'Ufficio centrale.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La nuova dizione dell'articolo 26 è stata formulata di comune accordo

fra il ministro e l'Ufficio centrale. Non ho dunque bisogno di dichiarare che aderisco alla nuova formula.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'emendamento dai signori senatori Rossi e De Angeli è accettato tanto dal signor ministro, quanto dall'Ufficio centrale con una piccola aggiunta alla fine del primo comma, la quale aggiunta è a sua volta accettata dai senatori Rossi e De Angeli, dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Rileggo questo articolo 26 qual è stato proposto dai senatori De Angeli e Rossi con l'aggiunta dell'Ufficio centrale:

Art. 26.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'art. 9, n. 5, e l'ammontare corrispondente all'indennità nel caso previsto dell'art. 21 saranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, adibite ai seguenti scopi nell'ordine di precedenza in cui vengono indicati:

1° Per sussidiare gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 21.

2° Per sovvenire nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;

3° Per creare premi a favore degli inventori di nuovi congegni protettori;

4° Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Pongo ai voti quest'articolo 26 chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Cade quindi da sé l'articolo 26 come era proposto.

Art. 27.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di previdenza ed il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Rossi Alessandro del tenore seguente:

« All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato ».

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale crede che il sentire il Consiglio della previdenza non possa essere che utile; in ogni modo poi eliminarlo per voto del Senato, dopo che la discussione si è tanto accentuata circa l'azione di questo Consiglio, potrebbe suonare un'espressione di pensiero che non è certo nella mente del Senato, e nemmeno nella mente del proponente.

Pertanto pregherei il senatore Rossi di voler ritirare il suo emendamento.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Medesima preghiera rivolgo al senatore Rossi. Sono tanto sicuro che egli l'accoglierà, che mi esonero dal dire le ragioni per le quali non posso accettare l'emendamento che egli ha proposto.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Non esito un istante a ritirare il mio emendamento; però mi concederete che assolvà il debito di giustificarne la proposta onde non lasci nel Senato un'impressione men che corretta.

Nel corso della discussione l'Ufficio centrale ha mostrato di avere i massimi riguardi verso gli oratori che rivestivano il doppio carattere di senatori e di industriali; così da parte loro il maggiore rispetto va dovuto a quei membri dell'Ufficio centrale che rivestono il doppio carattere di senatori e di consiglieri della previdenza. Ed io non ho che a rivolgermi all'onorevole ministro per assicurarlo che non è che io sia contrario alla massima, di far precedere il consulto di un corpo competente, all'approvazione del Consiglio di Stato, la reputo anzi ottima cosa; la cui prima condizione necessaria però, se me lo concedete per un corpo consultivo, deve essere la competenza diretta nella materia.

A questo, nel pensiero mio, come è compo-

sto, mi pare poco adatto il Consiglio di previdenza, per una legge che tratta di industriali e di operai.

L'onorevole ministro, l'altro giorno, rendendoci conto della origine dell'attuale Consiglio, l'ha fatto derivare da quello istituito nel 1869 dall'onorevole Minghetti. Da allora sono già passati trenta anni e le cose sono mutate di assai. Lasciamo andare anche il titolo di Consiglio di previdenza, che potrebbe alludere a previdenza sociale, previdenza economica, previdenza doganale, climaterica, o che so io. (*Commenti*). Non si saprebbe giudicare dal titolo come e perchè a quel Consiglio si affidi il giudizio consultivo di questa legge e non di molte altre.

Lasciamo anche andare l'opinione che può essere erronea, ma che corre in Italia, che i corpi consultivi, cioè, siano tratti particolarmente ad indovinare il pensiero del Governo. Ammettendo fino ad un certo punto che sia bene, vi fo tuttavia osservare che nel Consiglio presente ci avete a consiglieri di diritto i tre primari capi del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Io non fo qui la critica, devo solamente giustificare le ragioni per cui avevo posto innanzi l'emendamento. Ci ripensavo proprio ieri l'altro, quando essendosi discusso l'articolo 11, che esigeva il consulto di due industriali e di due operai, allorchè io ne presi motivo di introdurre, più competente di tutti a quell'uopo, il medico, li avete cancellati tutti e cinque, votando la proposta Saredo che basta il pretore. Colla teoria medesima allora io mi dissi; mi fo autocratico anch'io, decida il Consiglio di Stato da solo.

Vedete, in fatto di competenze, altrove; ad esempio nel Belgio, esiste il Ministero dell'industria e del lavoro che io trovo molto più competente e uniforme che non sia da noi il Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Quando sono bene equilibrati tra di essi i membri dell'industria, e del lavoro, cioè gli industriali e gli operai, io non mi spavento punto che de'savi operai entrino ad illuminare il Governo.

Per finire, prego l'onorevole ministro, che tenga conto delle mie considerazioni; quanto al Senato, non dubito sia convinto che le in-

tenzioni che mi inducevano a presentare quell'emendamento erano oneste e leali.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUICCIARDINI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Rossi Alessandro è ritornato una terza volta, in pochi giorni, sulla questione dei corpi consultivi presso il Ministero d'industria e commercio.

La prima volta accennò alla riforma del Consiglio superiore del commercio; successivamente, ed oggi di nuovo, al Consiglio della previdenza; ed oggi accenna alla convenienza di un Consiglio che abbia competenza speciale sopra le questioni concernenti il lavoro.

Come dissi l'altro giorno, ripeto oggi, la questione dell'ordinamento di questi corpi consultivi è una questione importante, di non facile soluzione; è anche questione, specialmente per quanto concerne il Consiglio del lavoro, di attualità. Ma l'onorevole senatore Rossi converrà con me che non è questo il momento nè di porre tale questione e tanto meno di risolverla; per porla e risolverla conviene attendere il momento opportuno.

Quando il momento opportuno sarà venuto, allora esamineremo a fondo questa questione e procureremo di risolverla in piena conformità dell'interesse generale del paese.

Prendo atto, con piacere, delle dichiarazioni fatte dal senatore Rossi, che le parole che egli ha detto nel corso di questa discussione riguardo al Consiglio di previdenza, e lo emendamento che ha proposto, non hanno niente di men che rispettoso pel Consiglio stesso.

E aggiungo un ringraziamento per aver egli consentito a ritirare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Rossi ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'art. 27 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Anche qui è proposto un emendamento dal senatore Alessandro Rossi.

Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore dopo quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, coi relativi regolamenti.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Il senatore Rossi avverte la necessità che i regolamenti siano compiuti prima che la legge vada in vigore; io riconosco la perfetta ragionevolezza della sua domanda; però perchè ciò si possa fare più facilmente, conviene lasciare il termine di sei mesi invece di quattro.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credo che sarebbe poco corretto che si pubblicasse questa legge senza che fossero pubblicati i regolamenti che ne debbono garantire la regolare applicazione. Prendo quindi formale impegno che questi regolamenti saranno compiuti prima che la legge vada in esecuzione. Per mantenere però questo impegno mi occorre che non sia diminuito il tempo per la promulgazione e l'applicazione della legge. Chiedo pertanto che sia mantenuto il termine di sei mesi, conformemente alla proposta ministeriale.

Prego quindi l'onorevole Rossi, prendendo atto di questa dichiarazione, di ritirare l'emendamento.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Siccome il mio emendamento intorno ai regolamenti era suffragato dagli esempi da me narrati, non replico al signor ministro, nè all'Ufficio centrale per aver mantenuta a sei mesi l'applicazione della legge colla garanzia però che sarebbe accompagnata dai regolamenti.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Invoco dall'onorevole ministro una dichiarazione.

L'art. 27 parla di un regolamento da appro-

varsi con decreto reale per l'esecuzione della presente legge. Ma vi sono altri regolamenti ai quali si riferiscono gli articoli 3 e 4: e sono quelli che il disegno di legge chiama « regolamenti preventivi ».

Ora, desidero sapere se resta inteso che la dichiarazione concernente l'impegno assunto dal ministro, si estende anche a questi.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'impegno assunto dal ministro, rispondendo all'onorevole Rossi è questo: che quando la legge, nel termine di sei mesi andrà in vigore, dovrà essere fatto tanto il regolamento generale per l'attuazione della legge, quanto i regolamenti preventivi a cui si riferiscono gli articoli 3 e 4.

Parmi che siamo tutti perfettamente d'accordo.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Prendo atto della dichiarazione del signor ministro e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alessandro Rossi avendo ritirato il suo emendamento, l'art. 28 rimane come è stato letto.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Ora do facoltà di parlare al relatore perchè riferisca intorno ad alcune petizioni inviate al Senato relative a questo disegno di legge.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Delle varie petizioni che furono presentate al Senato e trasmesse all'Ufficio centrale, ne ho già tenuto parola nella relazione; si deve a quelle aggiungere una petizione ultima del Collegio degli ingegneri ed architetti di Palermo.

Il contenuto di queste petizioni riguarda questioni che furono trattate nella relazione e nella discussione del progetto seguita in Senato, e le deliberazioni prese hanno esaurito pienamente la loro trattazione.

Queste petizioni portano i numeri 4, 7, 19, 20, 22, 25 e 28, che propongo si ritengano come esaurite.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore propone che si ritengano come esaurite le petizioni portanti i numeri 4, 7, 19, 20, 22, 25 e 28.

Coloro che approvano questa proposta sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. L'osservazione, che io intendo fare, è forse superflua. Ad ogni modo, siccome l'onor. presidente ha detto che la legge si voterà oggi stesso a scrutinio segreto, così, per risparmiare tempo, io pregherei l'Ufficio centrale che il coordinamento del testo, se mai fosse necessario dopo le modificazioni e risoluzioni prese, si facesse oggi stesso.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Io volevo appunto fare la stessa proposta.

Ho incarico dall'Ufficio centrale di riferire subito sul coordinamento della legge. Non vi sono a fare che piccole modificazioni agli articoli 9 e 17.

Nell'articolo 9 si stabiliscono tutte le indennità pel rischio professionale nei diversi casi. Esse sono enumerate coi numeri 1, 2, 3, 4, 5. Poi seguono norme comuni a tutti i casi, divise in tre commi, che portano i numeri 6, 7 e 8. Ora questi numeri non hanno ragione d'essere; anzi ne potrebbero nascere delle confusioni.

Pertanto l'Ufficio centrale ha proposto che i numeri 6, 7 e 8 innanzi agli ultimi tre commi dell'articolo 9 siano soppressi.

PRESIDENTE. Il signor relatore, in linea di coordinamento, propone che all'articolo 9 si sopprimano i numeri 6, 7 e 8 posti innanzi ai tre ultimi commi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Nell'art. 17, terzo comma, terzo alinea si dice:

« Coloro che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 5 e 6, » ecc.

Queste parole « 5 e 6 » vanno mutate, perchè

l'art. 5 effettivamente non c'entra, quindi si deve dire soltanto nell'art. 6.

Senatore NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NEGROTTO. Io ammiro la pazienza avuta dal relatore in questa legge, della quale si è occupato con tanto impegno, ma mi spiace - e non lo dico certo per dir cosa che sia poco gradita all'onorevole mio amico senatore Vacchelli ma solo per non ammettere un precedente - mi spiace, dico, che le modificazioni ora proposte a questi articoli, non sieno state fatte prima che la legge fosse votata...

Voci. Non è votata. (*Rumori*).

Senatore NEGROTTO... Il complesso della legge è stato votato.

Pareva a me, che quando si volessero portare delle modificazioni, esse si dovessero fare prima.

Ora questo sarebbe una specie di emendamento che verrebbe introdotto ad articoli che noi abbiamo già votati.

Io dico soltanto questo perchè non si ammetta come precedente. Del resto poi faccia il Senato come vuole.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Se l'egregio mio amico senatore Negrotto me lo permette, gli dirò le ragioni del come sia avvenuto anche quest'errore. È avvenuto così:

Il Ministero pure accettando modificazioni proposte dall'Ufficio centrale ha chiesto che venissero meglio precisate con un articolo identico a quello che si trovava deliberato dalla Camera dei deputati e accettato anche dal precedente Ufficio centrale, così per errore è accaduto che si riferisse ad una numerazione che esisteva in quel progetto.

L'Ufficio centrale a tutta prima non si è accorto che si citava per errore un articolo della legge al quale non si può riferire la disposizione dell'art. 17.

Verificata la cosa si rettifica come nei casi analoghi di un errore di stampa. Non si tratta di modificare nulla, è proprio un coordinamento, mi perdoni l'onorevole Negrotto, ma ciò si usa fare in tutte le assemblee.

È nelle consuetudini che quando è finita la discussione di una legge, e Ministero ed Ufficio

centrale si trovano d'accordo (e noi siamo d'accordo) abbiamo tenuta una seduta in cui si è stabilito questo d'accordo col Ministero.

L'Ufficio centrale ed il Ministero d'accordo vengono indicando alla assemblea le piccole correzioni, le inesattezze che si incorrono per errori materiali, proprio come potrebbe essere anche un errore di stampa.

Date queste spiegazioni, io spero che l'amico Negrotto non vorrà insistere, e vorrà ammettere che si proceda oltre. Del resto è tutto qui il coordinamento.

Senatore NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NEGROTTO. Io non insisto perchè non ho fatto nessuna proposta.

Dico soltanto che le ragioni che mi sono state dette testè dal mio onorevole amico e collega Vacchelli, non mi convincono; e la ragione per cui non mi convincono è chiara. Il giorno che voi portate delle modificazioni, sia pure, come dite, piccolissime, esse non sono più sottoposte al giudizio del Senato, e se il Senato avesse creduto di modificare qualche cosa nel modo con cui avete portato le modificazioni, non lo potrebbe più. Ecco perchè io ho detto che non vorrei che ciò fosse ammesso come precedente.

PRESIDENTE. Veda, signor senatore Negrotto, i precedenti sono proprio conformi a ciò che ha detto il relatore dell'Ufficio centrale. Tutte le volte che un disegno di legge ha dato luogo a discussione svariata, per cui si è venuti a modificare il testo primitivo, è inevitabile che sia sorta qualche sconcordanza, qualche piccolo errore, ed allora si procede sempre al così detto coordinamento.

Questo coordinamento, se consiste in cose minime, come è il caso qui, è fatto in seduta; se invece è più complicato, come avviene talvolta, è anche rimandato ad altra seduta; e tutto questo secondo il disposto dell'art. 70 del nostro regolamento che io mi permetto di leggere.

« Quando una proposta, comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato, dopo avere deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame, a ciò ne riveda e

coordini la compilazione e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto ».

Veda adunque che il regolamento stabilisce qualche cosa di più ancora di quello che stiamo facendo. Potremmo benissimo rimandare tutto quanto il disegno di legge all'Ufficio centrale, perchè esamini se c'è qualche correzione da fare, perchè poi l'Ufficio centrale potesse venire davanti al Senato per fare le sue proposte di coordinamento.

Ma poichè si tratta di cose minime, le proposte di coordinamento sono fatte addirittura senza che l'Ufficio centrale abbia bisogno di ritirarsi.

Tutto quindi è conforme alle disposizioni del regolamento.

L'art. 70 però aggiunge che tutto ciò deve essere fatto prima della votazione a scrutinio segreto, infatti dice: « Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve essere sempre preceduto da nuova lettura, salvochè il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso però l'Ufficio centrale o la Commissione deve ragguagliare l'Assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Ringrazio l'Ufficio centrale di avere anche prevenuto quello che io stesso avevo già detto oggetto per avventura di osservazione superflua.

Si potrà così addivenire, come era desiderio, alla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Le proposte che fa l'Ufficio centrale per il coordinamento di questa legge riguardano due unici punti.

All'art. 9 fu già proposto ed abbiamo già votato, che siano tolti i numeri 6, 7 ed 8 che precedono gli ultimi comma. All'art. 17 al terzo comma, linea terza, l'Ufficio centrale propone che dove dice: « negli articoli 5 e 6 » dicasi semplicemente « nell'art. 6 ».

Ora questa seconda proposta non è stata votata, la metto ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Secondo il regolamento si dovrebbe dare ora lettura di tutto il progetto coordinato.

Voci. No, no; non occorre.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni si ometterà questa lettura, salva però l'inserzione del progetto coordinato nel resoconto ufficiale.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio ed aggiunte alla legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cassa dei depositi e prestiti (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio ed aggiunte alla legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cassa dei depositi e prestiti ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge: (V. Stampato N. 72).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito un fondo di riserva delle Casse di risparmio postali create colla legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2^a).

Il fondo di riserva è alimentato con parte degli utili netti annuali delle Casse di risparmio postali nella misura stabilita dal seguente articolo.

Sono quindi abrogati gli ultimi tre capoversi dell'art. 15 della legge anzidetta.

Su gli utili annuali delle Casse di risparmio postali potranno assegnarsi in una somma complessiva di L. 50,000, premi al personale delle poste, ai direttori scolastici ed ai maestri che siansi adoperati per diffondere il risparmio postale.

(Approvato).

Art. 2.

La somma degli utili netti delle Casse di risparmio postali accertata al 31 dicembre 1896, fattone un prelevamento di 5 milioni riservati come fondo di dotazione di una Cassa Nazionale di previdenza da istituirsi per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, per tre quinti è

devoluta al fondo di riserva, di cui al precedente articolo; gli altri due quinti sono devoluti al Tesoro dello Stato.

La somma degli utili delle Casse postali di risparmio, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898, detratto un terzo da destinarsi alla Cassa nazionale anzidetta, è devoluta per tre quinti al fondo di riserva costituito dal precedente articolo e gli altri due quinti sono versati al Tesoro dello Stato.

A partire dal 1° gennaio 1899, la somma degli utili netti, che verrà accertata annualmente, sarà ripartita così: *tre* decimi al fondo di riserva; *cinque* decimi alla Cassa Nazionale di previdenza, e *due* decimi al Tesoro dello Stato. Quando poi la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali supererà il mezzo miliardo, la parte proporzionale di utili netti corrispondente alla eccedenza sarà assegnata per *tre* decimi alla riserva e per *sette* decimi alla Cassa Nazionale.

La somma degli utili netti, annualmente accertati, della gestione dei depositi giudiziari fatti ai termini dell'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, in ciascuno dei due anni 1897 e 1898, per tre quarti sarà versata al Tesoro dello Stato e per un quarto sarà devoluta alla Cassa Nazionale di previdenza; e dal 1° gennaio 1899 in poi sarà ripartita per metà al Tesoro e per metà alla Cassa Nazionale suddetta.

Finchè la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai non sarà costituita, i prelevamenti fatti come sopra per essere destinati alla Cassa stessa, saranno resi fruttiferi a vantaggio di essa dalla Cassa dei depositi e dei prestiti col loro impiego in titoli di Stato e col reimpiego dei frutti ad ogni scadenza.

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, costituito come ai precedenti articoli, sarà per intero investito in titoli dei consolidati italiani da intestarsi alla Cassa dei depositi e dei prestiti col vincolo al fondo stesso, a cumulo del quale saranno reimpiegate le relative rate d'interessi alle singole scadenze.

(Approvato).

Art. 4.

La quota degli utili netti delle Casse postali di risparmio accertati al 31 dicembre 1896, devoluta al Tesoro dello Stato conformemente al primo comma dell'art. 2, sarà iscritta, co' relativi interessi, nella parte straordinaria degli stati di previsione dell'entrata, per L. 4,442,000 nell'esercizio 1897-98, e per il rimanente nell'esercizio 1898-99.

Le quote annuali devolute al Tesoro in forza del 2°, 3° e 4° comma dello stesso articolo 2 saranno iscritte nella parte ordinaria degli stati di previsione dell'entrata dello esercizio in cui cade la chiusura dei conti annuali delle Casse postali di risparmio.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e dei prestiti, sentito il Consiglio permanente d'amministrazione, avrà facoltà di chiedere agli Istituti di credito nazionali ed esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa posseduti.

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, è modificato come segue:

Per il deposito dei titoli dei consolidati è dovuta alla Cassa depositi la tassa annua di custodia in ragione di una lira per ogni 40 lire di rendita netta. Le frazioni di 40 lire di rendita netta sono calcolate per intero.

Per il deposito di altri effetti pubblici è dovuta la tassa annua di custodia in ragione di una lira per ogni mille lire di capitale nominale. Le frazioni di mille lire del capitale nominale sono calcolate per intero.

(Approvato).

Art. 7.

La tassa di custodia è altresì dovuta sui titoli o certificati di debito a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, che siano depositati nella Cassa dei depositi e prestiti agli effetti del secondo capoverso dell'articolo 171 del Codice di commercio.

Tale tassa è commisurata in ragione dell'uno

per mille sul capitale che annualmente si matura sui titoli o certificati suddetti. Le frazioni di migliaio sono calcolate per l'intero.

(Approvato).

Art. 8.

L'art. 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, è modificato come segue:

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è stabilito un Consiglio permanente di amministrazione.

Il Consiglio è costituito da un presidente e da quattro rappresentanti del Ministero del Tesoro, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei due Ministeri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi. Fa parte del Consiglio un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica secondo il disposto del 2° comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sul Monte delle pensioni dei maestri elementari approvato col regio decreto 30 dicembre 1894, n. 597.

L'amministratore della Cassa dei depositi e prestiti fa parte di diritto del Consiglio stesso.

Il presidente e i rappresentanti dei Ministeri anzidetti sono nominati con decreto reale sopra proposta del ministro del Tesoro d'accordo rispettivamente coi ministri dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi e dell'istruzione pubblica.

Il Consiglio avrà due segretari scelti dal Consiglio medesimo fra i funzionari della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Infortunii sul lavoro (N. 16).

Votanti	83
Favorevoli	57
Contrari	26

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio e aggiunte alla legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cassa dei depositi e prestiti (N. 72).

Votanti	83
Favorevoli	69
Contrari	14

(Il Senato approva).

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 90);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 86);

Avanzamento nei Corpi militari della regia marina (N. 35).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Infortunati sul lavoro.

TITOLO I.

Limiti di applicazione della presente legge.

Art. 1.

La presente legge si applica agli operai addetti:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2. Alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione meccanica; lavori di bonifica idraulica; costruzioni e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali;

3. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati, o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai.

Art. 2.

È considerato come operaio agli effetti della presente legge:

1. Chiunque in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2. Chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese;

3. L'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.

TITOLO II.

Regolamenti preventivi.

Art. 3.

I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni, indicate nell'art. 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi, e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

Art. 4.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'art. 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulerà i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà alla osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato si varrà principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.

Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di multa di L. 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori o delegati d'intraprendere per conto proprio o di terzi, alcuna

impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

TITOLO III.

Assicurazione.

Art. 6.

Debbono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all'art. 1.

Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da società o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.

Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l'obbligo dell'assicurazione è limitato alla durata del lavoro.

Art. 7.

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Art. 8.

Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da L. 50 a L. 1000, salvo l'obbligo

dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di ufficio, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di L. 3000;

2. Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3. Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità cominciando dal sesto giorno;

4. Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal sesto giorno;

5. Nel caso di morte, la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi.

In mancanza di eredi, l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.

6. L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio e nel caso di ritardo decorrerà sopra di essi dopo i tre mesi l'interesse nella misura normale.

7. Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

8. In ogni infortunio, il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Art. 10.

I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea sa-

ranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.

Per determinare la misura delle indennità fissate nei numeri 1, 2 e 5 dell'art. 9, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Art. 11.

Nel termine di due anni dal giorno dello infortunio, l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, e si tratti d'inabilità temporanea, giudica il collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a L. 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

In tutte le controversie il valore delle quali ecceda le L. 200 giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le L. 50, centesimi 50; da L. 50 a L. 100, una lira; e per ogni L. 100 in più, lire due.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l'Istituto assicuratore è tenuto

al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisoria sono computate nella liquidazione definitiva.

Art. 12.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'art. 9 è nullo.

Art. 13.

In caso di inabilità permanente assoluta la indennità, liquidata a norma dell'art. 9, n. 1, sarà di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai e, finchè questa non sia istituita, presso una delle Società di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.

La Società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall'infortunio.

In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell'indennità contemplata nel presente articolo.

Art. 14.

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Art. 15.

L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Art. 16.

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 3 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari.

Le altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private di assicura-

zione autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° Lo Stato per gli operai de'suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell'articolo 6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio;

3° Gli industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

All'atto della costituzione per il primo anno in via provvisoria gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del

Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno, e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per l'esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all'articolo 27.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo.

Art. 18.

Le Società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai presso gli Istituti indicati nell'articolo 16, qualora modifichino gli statuti delle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitoli di oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone iscritte alle predette Casse.

La Compagnia reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare ai suoi operai qualora renda conformi a questa legge gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.

Le modificazioni introdotte negli statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Le Società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar cauzione, così per le Casse esistenti come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al prefetto della provincia, che ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro un mese dalla data della denuncia al prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto ai termini degli articoli 17 e 18.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

Art. 20.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia direttamente o per mezzo del sindaco, che dovrà trasmetterla immediatamente al prefetto.

Il prefetto trasmetterà alla fine di ogni mese al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il prefetto ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme per la denuncia e le indicazioni

che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'art. 27.

Le omissioni della denuncia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire.

Art. 21.

Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino al massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso di infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella Cassa che viene stabilita dall'art. 26 di questa legge.

Art. 22.

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto del quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione pubblica.

Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma mag-

giore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Art. 23.

Gli Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d'indennità e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l'infortunio sia avvenuto per le cause previste dall'articolo precedente.

La sentenza, che accerterà la responsabilità civile a norma del precedente articolo, basterà per il caso predetto a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.

Competerà la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando per morte dell'imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l'azione è rimasta per le dette cause estinta.

L'azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 24.

Salvo i casi previsti dall'art. 22, i capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni di cui agli articoli 1 e 6 dopo stipulata l'assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 17 e 18, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Art. 25.

I capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1, devono nel termine di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da L. 50 a 100.

Art. 26.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'art. 9, n. 5, e l'ammontare corrispondente all'indennità nel caso previsto dall'art. 21 saranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, adibite ai seguenti scopi e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati:

1° Per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 21;

2° Per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti

sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;

3° Per creare premi a favore degli inventori di nuovi congegni protettori;

4° Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Art. 27.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.